

AGRIS SARDEGNA

LABORATORI DELL'AGRIS SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
AGENZIA PRO SA CHIRCA IN AGRICOLTURA

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
DEL SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA

OFFERTA DI PROVE

Rev. n°	Data	Motivo	Redatto RGQ	Riesaminato e approvato RL
11	07.03.2023	Revisione della procedura di prova PA001	Salvatore Mure	Pes Molo Fon

AGRIS SARDEGNA

LABORATORI DELL'AGRIS SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
AGENZIA PRO SA CHIRCA IN AGRICOLTURA

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
DEL SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA

OFFERTA DI PROVE

Consegna dei Rapporti di Prova:

I Rapporti di Prova sono emessi e posti a disposizione dei Clienti in un arco temporale compreso tra i dieci e i venti giorni lavorativi, dalla ricezione dei campioni. I Rapporti di Prova sono presentati al Cliente in forma semplificata. Il Laboratorio rende disponibili al Cliente i Rapporti di Prova completi, contenenti tutti i requisiti richiesti, in seguito ad esplicita istanza. Nel caso di ritardi imputabili ad eventi contingenti la Direzione del Laboratorio di Biologia Molecolare del Servizio Ricerca per la Zootecnia provvede alla tempestiva comunicazione al Cliente della nuova data prevista per l'emissione dei Rapporti di Prova. I Rapporti di Prova e le relative registrazioni sono conservati per 10 anni.

Prescrizioni sulle modalità di confezionamento e sui tempi di consegna del campione:

Tampone buccale

I campioni devono essere conferiti al laboratorio contenuti nel GenoTube Livestocks, fornito dal Laboratorio, contrassegnati da etichetta identificativa. Il tampone buccale contenuto nella confezione è monouso, il tampone buccale deve essere utilizzato solo se la confezione è integra, assicurarsi di avere le mani ben pulite prima di utilizzare il tampone buccale o indossare dei guanti, fare attenzione a non toccare l'estremità di cotone. Il campione deve essere trasferito al Laboratorio avendo cura di evitare l'esposizione a possibili fonti di calore.

Sangue intero

I campioni devono essere conferiti al laboratorio in provette tipo Vacutainer contenenti EDTA, contrassegnati da etichetta identificativa. Il campione deve essere refrigerato ed inviato immediatamente al laboratorio oppure congelato nel caso di invio differito.

Tempo di conservazione della campionatura residua dalla data di emissione del Rapporto di Prova:

- Tampone buccale, 1 mese
- Sangue intero, 1 mese

Prescrizioni sulla quantità minima del campione da consegnare al laboratorio

- Nessuna

Note:

- 1) L'esecuzione delle prove sarà subordinata alla verifica tecnica della completezza e conformità della richiesta a quanto precisato nel presente documento nonché alla idoneità del campione consegnato. I campioni dovranno essere accompagnati dal documento "Modulo accettazione campioni del Laboratorio di Biologia Molecolare" compilato in ogni sua parte.
- 2) A garanzia della riservatezza, i risultati saranno forniti in busta chiusa e per chiarimenti si dovrà fare riferimento esclusivamente al Responsabile del Laboratorio.
 - Per l'esecuzione delle prove il Laboratorio di Biologia Molecolare del Servizio Ricerca per la Zootecnia non richiede alcun compenso.
 - Per specifici progetti, il Laboratorio di Biologia Molecolare del Servizio Ricerca per la Zootecnia stipula convenzioni che disciplinano l'erogazione del servizio.

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il Laboratorio garantisce la riservatezza di tutte le informazioni ottenute o generate durante l'esecuzione delle attività di laboratorio.

La gestione, l'accesso e la pubblicazione dei dati, delle notizie e delle informazioni, acquisite nel corso delle attività di laboratorio, avviene nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali (previsti nel D. Lgs. n. 196/2003, nel Regolamento UE 2016/679 e nelle circolari emanate dal Garante per la protezione dei dati personali).

Il laboratorio informa il Cliente, in anticipo, circa la gestione delle informazioni che intende rendere di pubblico dominio. Se si escludono le informazioni che il Cliente intende rendere di pubblico dominio o quando concordato tra il Cliente ed i laboratori, tutte le altre informazioni sono considerate riservate.

Nei casi in cui la legislazione richiede al laboratorio di divulgare informazioni riservate a una terza parte, il Cliente è portato a conoscenza, in anticipo, delle informazioni fornite, salvo contraria disposizione di legge.

Le informazioni riguardanti il Cliente provenienti da fonti diverse da quelle del cliente stesso (per esempio da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo, ecc), sono trattate come informazioni riservate.

Il personale ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o derivanti dall'esecuzione delle attività di laboratorio.

ACCREDITAMENTO

L'accreditamento costituisce il riconoscimento formale della conformità di un laboratorio di prova alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da un organismo di accreditamento che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. L'accreditamento è basato sulla verifica della competenza tecnica del laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prova, e sulla valutazione del sistema qualità del laboratorio. L'Ente Italiano di Accreditamento, in sigla "ACCREDIA", è l'Ente competente a concedere o revocare l'accreditamento, a livello nazionale, ai laboratori di prova. L'accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il laboratorio di prova ed i suoi clienti e benché sia un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio di prova, esso non costituisce una garanzia, rilasciata da ACCREDIA, sulle singole prove eseguite dal laboratorio. L'accreditamento concesso da ACCREDIA non sostituisce provvedimenti di accreditamento e autorizzazioni richiesti dalle leggi ed emessi dalle competenti Pubbliche Amministrazioni. La definizione di laboratorio di prova comprende le attrezzature ed il personale gestiti nella sede dello stesso od in altra località specificatamente indicata dal laboratorio, nonché i metodi di prova con i quali esso opera, che potranno essere definiti dalla normativa o, in mancanza da documenti interni. Con una specifica Convenzione ACCREDIA concede al Laboratorio l'accreditamento per le prove che vengono specificatamente indicate nell'offerta di prove alla voce "prova accreditata". Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non possono essere utilizzati dai Clienti del Laboratorio; è ammesso allegare copia del rapporto di prova.